

“NUOVA SABATINI”

Contributi in conto impianti per investimenti in beni strumentali

“Nuova Sabatini” è un’agevolazione rivolta a **finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto impianti** sull’investimento sostenuto.

BENEFICIARI:

- PMI regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- PMI che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi situazione equivalente;
- PMI che non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- PMI che non si trovino in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
- Imprese estere che alla data di presentazione della domanda non hanno sede in Italia, in tal caso pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.

SONO INVECE **ESCLUSE** le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Importante:

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO:

Il finanziamento cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere **deliberato** da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) **essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;**
- b) **avere durata massima**, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, **di cinque anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva;
- c) **essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000 e non superiore a € 4.000.000**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di due milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013. Il limite minimo di ventimila euro è riferito alla singola domanda di agevolazione.
- d) **essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento** ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva.

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI:

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti devono essere riconducibili a:

- **creazione di nuovo stabilimento;**
- **ampliamento di uno stabilimento esistente** (qualora attraverso l'investimento venga ampliata la capacità produttiva dell'impresa);
- **diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi** (non è ammessa la mera sostituzione);
- **trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;**
- **acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**
 - **lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;**
 - **gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;**
 - **l'operazione avviene a condizioni di mercato.**

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Gli investimenti previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità produttiva.

SPESE AMMISSIBILI

- Le spese ammissibili riguardano l'acquisto, anche in leasing, di **beni strumentali** oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
- I beni oggetto dell'agevolazione devono essere **ad uso produttivo**, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva in cui si è realizzato l'investimento.
- Tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere **capitalizzati** e risultare nell'attivo patrimoniale della PMI alle voci "B.II.2", "B.II.3", "B.II.4" dell'articolo 2424 del codice civile.
- I beni acquisiti e installati presso l'unità produttiva indicata in sede di domanda **non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento.**

Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa da tenere agli atti dell'impresa stessa.

Qualora l'impresa beneficiaria ceda in prestito d'uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione, la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l'ubicazione dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall'impresa beneficiaria per poter essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

E' esclusa la "retroattività" delle spese ammesse: tutti gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di accesso alle agevolazioni.

Sono escluse le seguenti spese:

- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito nell'autonomia funzionale;
- per singoli beni di importo inferiore a € 516,46 al netto dell'IVA. Qualora nell'ambito della medesima fornitura siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili ad un'unica fattura di importo non inferiore a € 516,46.
- relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- per prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, ecc...;
- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

➤ **La domanda di agevolazione deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e inviata, corredata di tutta la documentazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC),** agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione come da elenco pubblicato su www.mise.gov.it, www.abi.it e www.cdp.it.

La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo l'**allegato 1** della circolare e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore mediante firma digitale.

La data di apposizione della firma digitale deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso all'agevolazione alle banche/intermediari finanziari.

Alla domanda di agevolazione deve essere **allegata:**

- copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che rilascia la procura nel caso in cui la domanda venga firmata dal procuratore dell'impresa;
- nel caso in cui l'impresa sia collegata/associata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it;
- nel caso in cui il contributo sia > 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Il mancato utilizzo della modulistica prevista o l'invio con modalità diverse dalle precedenti costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.

L'assenza anche parziale dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. **Le integrazioni devono essere fornite entro 30 gg dalla data della richiesta,** pena la decadenza della domanda.

➤ **La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione** trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, **trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.**

➤ **La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità,** totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, **ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI** mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento stesso.

➤ **La banca/intermediario finanziario** che decida di concedere il finanziamento alla PMI, **adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero,** unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

➤ **Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo,** con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario.

➤ **La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione** ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore **entro trenta giorni** dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

➤ Le PMI sono tenute a **completare l'investimento entro il periodo massimo di 12 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazioni di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

➤ **La PMI, ad investimento ultimato** e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, **compila,** in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, **la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero,** unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

- **La PMI trasmette al Ministero**, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, **le richieste di quote di contributo successive alla prima**, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta.

PARTICOLARITÀ:

LE AGEVOLAZIONI RIENTRANO FRA GLI AIUTI DI STATO COMUNICATI IN ESENZIONE A VALERE SUI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SETTORE. TALI AIUTI NON SONO CONCESSI A TITOLO DI "DE MINIMIS".

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE, TEMPISTICA E MODALITA' DI EROGAZIONE

- Il **contributo è erogato** dal Ministero **secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione**, che si esaurisce **entro il sesto anno** dalla data di ultimazione dell'investimento, **in quote annuali**, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste.

E' prevista **l'autocertificazione dell'impresa** sugli investimenti realizzati e **l'erogazione del finanziamento in unica soluzione per importi non superiori a 100.000 euro.**

- La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro **IL TERMINE MASSIMO DI CENTOVENTI GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PREVISTO PER LA CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO**, previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.
- La PMI trasmette al Ministero in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, **le richieste di quote di contributo successive alla prima**, allegando alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta.
- Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.
- Il Ministero, istruita la richiesta di erogazione presentata dall'impresa, verificata positivamente la completezza della documentazione, acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede **all'erogazione della relativa quota di contributo ENTRO SESSANTA GIORNI dalla ricezione della richiesta stessa**, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.
- Il Ministero si riserva di **effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati**, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può acquisire dalla PMI beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo.
- In caso di **rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero, tramite piattaforma, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DAL RIMBORSO/RISCATTO ANTICIPATO.**

IL BANDO "NUOVA SABATINI"

e' un bando ad esaurimento fondi

